



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 21 del 01 agosto 2023

Focus settimanale:

- **Eliminata la Svizzera dalla black list delle persone fisiche**
- **La sospensione estiva degli avvisi bonari**
- **Visto di conformità su dichiarazione per crediti inesistenti – la responsabilità penale del professionista**
- **Verifica iscrizione Gestione separata INPS**
- **Recupero tax credit energia**
- **Dal 1° settembre una nuova udienza telematica**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



6

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	11
Eliminata la Svizzera dalla black list delle persone fisiche	11
La sospensione estiva degli avvisi bonari	13
L'Approfondimento.....	15
Visto di conformità su dichiarazioni per crediti inesistenti – la responsabilità penale del professionista	15
L'Approfondimento.....	23
Verifica iscrizione Gestione separata INPS	23
L'Approfondimento.....	32
Recupero tax credit energia.....	32
L'Approfondimento.....	39
Dal 1° settembre una nuova udienza telematica.....	39

Flash di stampa



Società di comodo nella riforma fiscale	IL SOLE 24 ORE 24.07.2023	Nell'ambito della riforma fiscale è prevista una revisione della normativa delle società di comodo, al fine di allineare le norme ai principi comunitari, che prevedono di penalizzare soltanto le società utilizzate come schermo dei beni dei soci.
Assegnazione/cessione beni ai soci e società di comodo	IL SOLE 24 ORE 24.07.2023	Entro il 30.09.2023, è possibile assegnare o cedere ai soci immobili non utilizzati come beni strumentali, oltre ad auto e beni registrati, avendo benefici sia per le imposte sulle plusvalenze sia per l'imposta di registro.
Pagamento delle imposte	ITALIA OGGI 25.07.2023	Entro il 31.07.2023 le persone fisiche non titolari di partita Iva e gli altri soggetti esclusi dalla proroga, devono versare le imposte con la maggiorazione dello 0,40%, mentre le partite Iva (forfettari e minimi inclusi) e gli altri soggetti interessati dalla proroga entro tale data possono versare gli importi dovuti pagando la maggiorazione raggugliata a giorno. Dal 01.08.2023, trovano applicazioni le sanzioni pari al 30% per omesso versamento delle imposte.
Rettifica detrazione Iva	ITALIA OGGI 24.07.2023	Come sancito ai sensi dell'art. 19-bis2 Dpr 633/1972 e dei più recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, la detrazione Iva è da rettificare nel caso in cui negli anni successivi, cambia l'utilizzo dei beni e dei servizi.
Rottamazione senza interessi per alluvionati	ITALIA OGGI 26.07.2023	La legge di conversione del D.L. 61/2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, è stata approvata. Tra i vari provvedimenti si segnala l'azzeramento del tasso di interessi in caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito della Rottamazione quater, ovvero della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Accordo Italia-Liechtenstein	ITALIA OGGI 26.07.2023	È stata firmata la convenzione tra Italia e Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni, che entrerà in vigore a seguito del necessario iter legislativo.
Visto di conformità apposto da soggetto non autorizzato	ITALIA OGGI 27.07.2023	Il ministero dell'Economia, nella risposta all'interrogazione Q.T. n. 5-01153 sull'apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi, ha precisato che nel caso in cui il visto viene apposto da un soggetto non autorizzato si intende omessa, con la conseguente impossibilità di fruire delle agevolazioni richieste (detrazione spese, compensazione di crediti o altro) da parte dei contribuenti.
La Svizzera esce dalla black list	IL SOLE 24 ORE 27.07.2023	Con un decreto firmato dal Ministro dell'Economia, in attuazione di quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri, lo stato elvetico non farà più parte dei Paesi black list.
Procedura per l'acquisizione delle delibere comunali Imu	IL SOLE 24 ORE 27.07.2023	Con il D.M. 7.07.2023 il Ministero dell'Economia ha pubblicato il nuovo prospetto informatico per pubblicare le delibere Imu, obbligatorio dal 2024.
Delega fiscale	IL SOLE 24 ORE 29.07.2023 ITALIA OGGI 29.07.2023	Nella delega fiscale si prevede, tra gli altri: <ul style="list-style-type: none"> • l'introduzione di un regime di «adempimento collaborativo» per i detentori di grandi patrimoni all'estero che trasferiscono la propria residenza in Italia; • la semplificazione, razionalizzazione e revisione degli ISA con il rafforzamento del regime premiale; • almeno 60 giorni prima dell'adempimento devono essere pubblicati i modelli e le istruzioni di dichiarazioni e versamenti; • possibilità di effettuare versamenti tributari tramite l'addebito diretto in conto corrente.

Rimpatrio utili esteri	ITALIA OGGI 29.07.2023	Le imprese che non hanno effettuato il versamento entro il 30.06.2023, hanno la possibilità di effettuarlo con la maggiorazione dello 0,40% entro il 31.07.2023.
Proroga split payment	ITALIA OGGI 29.07.2023	La proroga dello split payment è stata autorizzata dal Consiglio Europeo fino al 30.06.2026. La decisione n. 1552 è stata pubblicata in G.U.U.E. il 27.07.2023.
Contributi cassa di previdenza professionisti	IL SOLE 24 ORE 29.07.2023	A partire da lunedì 31.07.2023 i professionisti dovranno versare i contributi soggettivi e/o integrativi.

L'Agenzia interpreta



Iva detraibile
sull'acquisto di villa
per attività turistico-
alberghiera

INTERPELLO
N. 392
DEL 24.07.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'impresa immobiliare ha la possibilità di detrarre l'Iva sull'acquisto della villa di pregio, effettuato in vista della locazione imponente del fabbricato nel quadro di un'attività turistico-alberghiera, anche se esercitata per il tramite di un mandatario con rappresentanza.

Nuovo modello di
dichiarazione di
successione

PROVVEDIMENTO
N. 25.07.2023

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha aggiornato il modello di dichiarazione di successione per recepire la novità contenute nella circolare n. 19/E/2023 sul legato di genere. Anche se le disposizioni sono operative dal 26.07.2023, è possibile continuare a usare il precedente modello fino al 26.10.2023.

Mutuo agevolato al
dipendente come
fringe benefit

RISOLUZIONE
N. 44/E/2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha precisato che il mutuo o il finanziamento a tasso agevolato, riconosciuto dal datore di lavoro al dipendente e cointestato con il coniuge, va assoggettato alla disciplina dei fringe benefit ex art. 51, c. 4, lett. b) Tuir, considerando l'intera quota interessi.

Utilizzo in
compensazione dei
crediti d'imposta
del DL. 34/2020

INTERPELLO
N. 394 - 395
DEL 25.07.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che l'imposta unica sulle scommesse, l'imposta unica sui giochi e il prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento sono tutti compensabili con crediti fiscali derivati da operazioni di ristrutturazione, solo in alcuni casi previsti.

Definizione
agevolata delle liti

CIRCOLARE
N. 21/E
DEL 26.07.2023

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito alcuni aspetti in merito alla rinuncia agevolata alle controversie pendenti in Cassazione.

Ridenominato
codice tributo per
credito d'imposta
beni strumentali

RISOLUZIONE
N. 45/E/2023

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha ridenominato il codice tributo "6936" in "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla

legge 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge 178/2020”.

**Comunicazione
interruzione attività
registratori
telematici**

PROVVEDIMENTO
N. 15943/2023

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha approvato la nuova versione (versione n. 11) delle specifiche tecniche dei registratori telematici, alcune novità in materia di “Lotteria istantanea” e una nuova funzionalità dei registratori telematici (Rt) nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni, dove il registratore telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608, al fine di comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività.

**Utilizzo bonus
energetici anche
dopo la chiusura
dell’attività**

INTERPELLO
N. 396
DEL 25.07.2023

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che si possono compensare i bonus energetici anche dopo la cessazione dell’attività d’impresa, a condizione che il credito sia stato maturato quando l’impresa era attiva e i debiti fiscali e contributivi devono riguardare l’azienda.

**Aliquota Iva
agevolata 5%**

INTERPELLO
N. 402
DEL 27.07.2023

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che le somministrazioni di gas metano utilizzato per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, non beneficiano dell’aliquota agevolata al 5%.

**Sismabonus
ordinario**

INTERPELLO
N. 398
DEL 27.07.2023

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, precisato che a una società acquirente di unità immobiliari cedute da un’altra società, dopo i lavori di demolizione dell’edificio e di ricostruzione dello stesso, con interventi antisismici, spetta il sismabonus ordinario.

**Strumenti finanziari
partecipativi**

INTERPELLO
N. 403
DEL 28.07.2023

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che gli strumenti finanziari partecipativi (Sfp) sottoscritti da amministratori e dipendenti generano redditi finanziari e non di lavoro dipendente.

Sismabonus

INTERPELLO
N. 398
DEL 25.07.2023

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che lo sconto sul prezzo di

acquisto di case antisismiche si applica a prescindere da chi sia l'acquirente.

Il Giudice ha sentenziato



**Imposta di registro
sulla rinuncia dei
prestiti dei soci**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 3839/2023
N. 3841/2023
N. 14432/2023

La Cassazione, con queste sentenze, si è espressa in modo contraddittorio in merito alla debenza dell'imposta di registro, nella misura del 3%, sull'enunciazione del finanziamento soci in un verbale assembleare che delibera il ripianamento delle perdite azzerate dalla rinuncia a tale finanziamento.

Deducibilità del Tfm

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 19445/2023

La Cassazione, ha sancito che il Tfm per la società è deducibile per competenza nel caso in cui la delibera, adottata con data certa, sia precedente alla prestazione e al pagamento.

**Poteri del giudice
tributario**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 18151/2023

La Cassazione, ha chiarito che il giudice tributario ha il potere di disapplicare le delibere comunali che ritiene illegittime, anche se il contribuente non le abbia contestate, ma si sia limitato a proporre ricorso contro l'atto impositivo.

**Stima sbagliata di
un asset**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 29582/2023

La Cassazione ha sancito che il principio contabile nazionale Oic 24 salva il commercialista e i sindaci della società dalla condanna per bancarotta impropria dopo la stima sbagliata di un asset nell'ambito di un aumento di capitale.

Delitto di riciclaggio

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 29346/2023

La Cassazione ha affermato che il soggetto che mette a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito da reato, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari, integra il delitto di riciclaggio.

**Cessione contratto
di leasing
immobiliare**

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 19945/2023

La Cassazione ha sancito che la cessione del contratto di leasing immobiliare all'esportatore abituale non è imponibile.

Dichiarazione
fraudolenta
mediante documenti
analoghi alle fatture

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 32088/2023

La Cassazione ha affermato che per il reato di emissione o di dichiarazione fraudolenta con false fatture, i documenti per avere rilievo probatorio devono avere un contenuto tale da poter sostituire, integrare o ampliare la funzione della fattura.

Responsabilità degli
amministratori
senza delega

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 31017/2023

La Cassazione ha sancito che gli amministratori senza deleghe e che non hanno sottoscritto le dichiarazioni fiscali che contengono fatture relative a operazioni inesistenti non sono penalmente responsabili.

Notifiche per
cessione dei crediti

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 19986/2023

La Cassazione ha precisato che, in materia tributaria, la cessione di crediti richiesti a rimborso è efficace in quanto notificata sia all'Agenzia delle Entrate, sia al concessionario della riscossione.

Regime di
participation
exemption

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 21261/2023

La Cassazione ha sancito che anche le plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane realizzate da società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia dovrebbero beneficiare del regime di participation exemption.

In breve

Eliminata la Svizzera dalla black list delle persone fisiche

Il 28 luglio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175, il decreto 20 luglio 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze che elimina la Confederazione Elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al DM 4 maggio 1999.

La base giuridica di tale intervento è l'art. 12 comma 3 della L. 83/2023, il quale ha demandato a un apposito decreto, da emanare entro il 31 luglio 2023, l'eliminazione della Svizzera dall'elenco. Ciò trova fondamento nel rafforzamento dei rapporti tra i due Stati, tradottosi nella ratifica dell'Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020, avvenuta con la stessa L. 83/2023, oltre che nelle nuove disposizioni in tema di scambio di informazioni sui redditi di lavoro dipendente prodotti da tali soggetti previste dell'art. 7 dello stesso Accordo.

Un primo effetto dell'eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche riguarda la residenza fiscale. A norma dell'art. 2 comma 2-bis del TUIR si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista del DM 4 maggio 1999.

La rimozione della Svizzera dalla lista comporta l'eliminazione di questa presunzione posta a favore del Fisco, per cui per i cittadini italiani emigrati in Svizzera la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall'Amministrazione finanziaria.

Per espressa previsione normativa, l'efficacia dell'eliminazione della Svizzera dai Paesi listati è, differita al 2024.

Restano ferme, ai sensi dell'art. 12 della citata L. 83/2023, tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo di imposta di pubblicazione del decreto (il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni. Quindi, con riferimento al 2023 continua a gravare sul contribuente l'onere della prova circa la residenza in caso di trasferimento in Svizzera.

Altri effetti riguardano il monitoraggio fiscale, posto che le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW saranno quelle ordinarie, senza che sia più applicabile il loro raddoppio.

L'eliminazione della Svizzera dalla black list italiana avrà, effetto sulle seguenti normative:

- presunzione per cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 comma 2 primo periodo del DL 78/2009);
- raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 commi 2-*bis* e 2-*ter* del DL 78/2009);
- raddoppio delle sanzioni da quadro RW (che possono, quindi, arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999. Tali disposizioni non troveranno, quindi, più applicazione per gli investimenti e le attività finanziarie localizzate nella Confederazione Elvetica.

La sospensione estiva degli avvisi bonari

Nel caso in cui il contribuente riceva un avviso bonario, a seguito della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) può versare l'intero importo o la prima rata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto, beneficiando delle sanzioni ridotte a un terzo o due terzi prima della notifica della cartella di pagamento.

Dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme da avviso bonario sono sospesi come stabilito dall'art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016: per fare un esempio, se l'avviso bonario viene notificato il 18.07, il contribuente ha tempo fino al 21.09 per versare gli importi o la prima rata.

È necessario tuttavia un chiarimento in quanto non è chiaro se con l'avviso notificato durante il periodo di sospensione, i 30 giorni concessi iniziano a decorrere dal 05.09. Non sono invece previste sospensioni per le rate successive alla prima.

Come ricordato dalla FAQ del 28 giugno scorso, i soggetti che al 01.05.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori colpiti dall'alluvione verificatasi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, beneficiano della sospensione dei termini di pagamento relativi a qualsiasi atto da inizio maggio fino alla fine di agosto. I termini iniziano quindi a decorrere dal 5 settembre, mentre se le rate successive alla prima scadono durante il periodo di sospensione, il termine entro cui versarle è il 01.09.2023.

Per quanto riguarda invece la richiesta di documentazione a seguito di un controllo formale della dichiarazione, sembra che l'Agenzia anche se non previsto dalla norma, conceda di trasmettere i documenti richiesti entro il 15 settembre, come comunicato dal CNDCEC, con l'Informativa n. 92/2023. Questa previsione dovrebbe valere anche per le segnalazioni di anomalie relative ai modelli ISA per il triennio 2019-2021.

Si ricorda infine la sospensione prevista dall'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 dove si precisa che *"i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1o agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul*

valore aggiunto". La precisazione dovrebbe riguardare i termini relativi alla restituzione di questionari, agli inviti a comparire e alle richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73.

L'Approfondimento

Visto di conformità su dichiarazioni per crediti inesistenti – la responsabilità penale del professionista

PREMESSA

Nella veste di professionista incaricato in attività di consulenza contabile e fiscale il commercialista può rispondere del reato del cliente anche a titolo di dolo eventuale.

La particolarità e la complessità del sistema fiscale italiano, ricco di adempimenti e di tecnicismi vari ha messo, infatti, la giurisprudenza di fronte alla possibilità del “**concorso**” del professionista nell’illecito penale-tributario posto in essere dal contribuente.

A ben vedere, il professionista, attraverso la delega conferita dal cliente, fornisce il suo apporto per adempiere correttamente agli obblighi fiscali. Pertanto, dalla sua condotta possono emergere i presupposti soggettivi e oggettivi del concorso penale nel reato.

Di questo avviso è la Suprema Corte che nella recente pronuncia n. 2351/2022 ha ribadito che il professionista è penalmente responsabile nel momento in cui appone il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e invia i modelli F24 con cui vengono effettuate compensazioni indebite.

Nello specifico, trattasi del reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, ex art. 10-quater del Dlgs n. 74/2000¹, aggravato dal fatto di essere commesso da un professionista che predispose modelli di evasione fiscale, di cui all’art. 13-bis, comma 3 del Dlgs n. 74/2000², nell’esercizio della sua attività di consulenza fiscale.

Rileviamo, infine, che sempre nella stessa sentenza i giudici di legittimità, nel sostenere la responsabilità penale del contribuente, hanno chiarito quali sono i confini del concorso nel reato, identificando gli elementi necessari al fine di considerare penalmente rilevante la condotta del professionista.

¹ L’art. 10-quater del Dlgs n. 74/2000 afferma che: “1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DL n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DL n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

² L’art. 13-bis, comma 3 del Dlgs n. 74/2000 stabilisce che: “Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”

Di seguito l'analisi della tematica.

REATO TRIBUTARIO – IL CONCORSO DEL CONSULENTE FISCALE

Evidenziamo, anzitutto, che la natura dei delitti tributari, di cui al Dlgs n. 74/2000, non esclude l'eventuale concorso, ex art. 110 del c.p.³, di un altro soggetto estraneo alla condotta criminosa del contribuente.

In tal senso, in campo tributario risulta interessante la “**posizione**” del professionista che presta una serie di attività che vanno dalla semplice consulenza, alla predisposizione di tutti gli adempimenti necessari alla redazione del bilancio per arrivare fino all'invio delle dichiarazioni dei redditi.

Ebbene, in quest'ambito gioca un ruolo fondamentale il contributo causale alla realizzazione dell'illecito, sussistendo “**concorso**” nel reato solo se il comportamento tenuto dal professionista ha agevolato il fatto commesso da altri.

Diversamente, la condotta del professionista non sarà mai punibile se si dimostra neutrale rispetto alla condotta illecita posta in essere dal contribuente.

Premesso ciò, osserviamo che uno dei temi più interessanti in materia di concorso di persone nel reato attiene all'individuazione della soglia minima di rilevanza del contributo alla realizzazione del reato. A tal riguardo, la giurisprudenza ritiene che il contributo assume rilevanza solo quando lo stesso:

- si pone come condizione dell'evento lesivo;
- si traduce in una agevolazione, ovvero quando il reato senza la condotta agevolativa sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiore incertezza di riuscita. A tal fine si ritiene sufficiente anche un comportamento esteriore idoneo a portare un contributo apprezzabile alla commissione del reato.

Tuttavia, si ricorda che il concorso del reato deve sempre essere motivato dal giudice di merito, che deve dimostrare non solo l'esistenza della partecipazione alla condotta illecita, ma anche in che modo la stessa si è manifestata.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, evidenziamo, invece, che al fine della partecipazione all'illecito è necessario che il terzo abbia coscienza del reato e che sia consapevole di cooperare con altri alla realizzazione del fatto criminoso.

Ricordiamo, infine, che i principi fondamentali in tema di concorso di persone nel reato stati

³ L'art. 110 del c.p. prevede che: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.

enunciati dalle SS.UU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22748/2005 dove i massimi giudici hanno specificato che “

- i.i) il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condizione “necessaria” – secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate – per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto;***
- ii.la particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell’evento lesivo del medesimo reato;***
- iii.(...) trattandosi in ogni caso di accertamento di natura causale che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell’area dell’illecito, ritiene il Collegio che non sia affatto sufficiente che il contributo atipico – con prognosi di mera pericolosità ex ante – sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluenza o addirittura contro produttore per la verifica dell’evento lesivo. L’opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia della punibilità in contrasto con il principio di tipicità e con l’affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso”.***

Pertanto, è sulla base di questi cardini che, a parere degli ermellini, si devono valutare i comportamenti del professionista, distinguendo quelli leciti da quelli penalmente rilevanti.

VISTO DI CONFORMITÀ E POSSIBILI IPOTESI DI CONCORSO MATERIALE DEL PROFESSIONISTA NELL’ILLECITO DEL CONTRIBUENTE

VISTO DI CONFORMITÀ “LEGGERO” E VISTO DI CONFORMITÀ “PESANTE”

Con l’emanazione del Dlgs n. 241/1997 il Legislatore ha affidato ai professionisti abilitati, seppur con diversi gradi di approfondimento, il compito di svolgere un controllo preventivo sulle dichiarazioni dei contribuenti e sulle compensazioni dei crediti. Di fatto si distingue tra visto:

- “**leggero**” tramite il quale il professionista esegue un controllo meramente formale;
- “**pesante**” per mezzo del quale il professionista attesta la correttezza non solo formale, ma anche sostanziale.

Ebbene, nel primo caso a norma dell’art. 35 del Dlgs n. 241/1997⁴ e del DM n. 164/1999 il soggetto che appone il visto “**leggero**” è tenuto:

- a verificare la correttezza della contabilità, ovvero della documentazione presentata per la dichiarazione dei redditi;
- la rispondenza dei dati comunicati all’Amministrazione Finanziaria:
 - ✓ con quelli risultanti dalle scritture contabili;
 - ✓ alle norme che disciplinano deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.

Nella sostanza trattasi di uno strumento obbligatorio per poter compensare debiti erariali con crediti di importo superiore a € 5.000 derivanti dall’IVA, dalle imposte sui redditi, dalle ritenute alla fonte, dalle imposte sostitutive e dall’IRAP.

Di diverso peso risultano, invece, i controlli a cui è chiamato il professionista che appone il cosiddetto visto “**pesante**”, conosciuto anche come “**certificazione tributaria**”.

⁴ L’art. 35 del Dlgs n. 241/1997 dispone che: “1. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), su richiesta del contribuente:

- a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
- b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

2. Il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32, comma 1, lett. d), e) e f):

- a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione;
- b) rilascia, a seguito della attività di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 34, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’art. 3 del DPR n. 322/1998, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lett. a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”.

In tal caso, al professionista è richiesto non solo di svolgere i controlli tipici del visto “**leggero**”, ma anche di attestare la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali. In pratica si richiede al professionista di attestare la rispondenza ai principi generali dell’inerenza, della competenza, della certezza e oggettiva determinabilità.

Rileviamo, tuttavia, che solo l’apposizione del visto “**pesante**”, talaltro facoltativa, produce effetti favorevoli nei confronti del contribuente. Di fatto, in presenza di visto “**pesante**” il contribuente:

- non potrà essere destinatario di un accertamento induttivo;
- è premiato con una riduzione del termine per gli accertamenti basati sugli studi di settore, ora ISA;
- vedrà ritardata l’iscrizione a ruolo del debito tributario in ipotesi di contenzioso tributario.

Diversamente, l’apposizione del visto di conformità “**leggero**”:

- costituisce un prerequisito per poter compensare o presentare la dichiarazione dei redditi;
- non produce alcun effetto favorevole nei confronti del contribuente.

VISTO DI CONFORMITÀ E ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA

Alla luce di quanto detto risulta chiaro che l’attività di consulenza del professionista può assumere, in taluni casi, una evidente rilevanza oggettiva nell’integrare un possibile concorso nella condotta illecita posta in essere dal contribuente.

A ben vedere, infatti, il concorso nel reato del professionista che appone il visto di conformità rientra nella fattispecie regolamentata dall’art. 10-quater del Dlgs n. 74/2000. Una norma che punisce il contribuente che utilizza indebitamente crediti non spettanti o inesistenti al fine di non versare all’Erario le imposte dovute.

In questi casi, costituendo condizione imprescindibile all’utilizzo del credito in compensazione è difficile se non impossibile sostenere che l’apposizione del visto di conformità non assuma rilevanza causale rispetto all’efficacia della compensazione e che quindi il professionista non abbia concorso all’illecito del contribuente.

Su questa linea si pone la giurisprudenza che ha punito anche il consulente che, tenendo una posizione neutra, si è limitato a compilare e a trasmettere i modelli F24 contenenti le indebite compensazioni.

In tal senso si prenda a riferimento la sentenza n. 26088/2020 in cui i giudici di legittimità

hanno condannato il professionista che ha omesso **“qualsivoglia controllo sulle dichiarazioni inviate, non trattenendo peraltro copia della documentazione contabile e dunque accettando il rischio che la presentazione delle dichiarazioni potesse comportare l’evasione di imposte”**.

Ai fini della prova del dolo, l’obbligo di verifica in capo professionista che rilascia il visto di conformità costituisce, infatti, l’elemento sul quale fondare la sua responsabilità e ciò a prescindere dal tipo di mandato professionale conferito e dalla percezione o meno dell’inesistenza del credito.

Segnaliamo, inoltre, che sempre la Suprema Corte in altra pronuncia ha considerato l’apposizione del visto di conformità **“un apporto essenziale”** alla realizzazione del reato di indebita compensazione, di cui all’art. 10-quater del Dlgs n. 74/2000.

In particolare, i massimi giudici hanno chiarito che sul piano soggettivo deve distinguersi tra i casi in cui il professionista è consapevole dell’inesistenza del credito vantato dal contribuente da quelli in cui è proprio la buona fede del consulente a garantire la neutralità del suo contributo.

Tuttavia, **“l’accertamento del dolo del professionista risente non solo del contenuto dei controlli preliminari dovuti, ma soprattutto della presunzione di consapevolezza dell’inesistenza del credito, che la giurisprudenza ha costruito – secondo lo schema del dolo in re ipsa – attorno alla figura del contribuente e che è stata applicata, del tutto immutata, anche al professionista che rilascia il visto”**.

Per gli ermellini, infatti, una rigorosa verifica da parte di chi rilascia il visto di conformità è necessaria non solo perché lo richiedono i principi generali dell’ordinamento, ma anche per poter distinguere tra lecite attività di assistenza professionale e concorso nel reato.

In buona sostanza, nella valutazione del dolo del professionista si dovranno mettere a confronto le ragioni dell’insussistenza o dell’inesistenza del credito con gli accertamenti richiesti al professionista. Pertanto, emergerà il dolo solo se l’inesistenza o l’insussistenza del credito dipenderà dai mancati accertamenti formali richiesti al consulente.

Diversamente, se l’utilizzo in compensazione del credito inesistente/insussistente discende dalla falsificazione sul piano ideologico delle scritture contabili, si pensi ad esempio alla registrazione di fatture per operazioni inesistenti, **“potrà valorizzarsi soltanto la macroscopica inverosimiglianza della documentazione analizzata, dalla quale desumere inequivocabilmente l’inesistenza del credito e le dimensioni dell’evasione d’imposta in misura superiore alla soglia di incriminazione”**.

In tal senso, si è espressa la stessa Corte di Cassazione, nella recente sentenza n.

2351/2022, chiarendo che:

“... il visto c.d. leggero, a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 164/99, presuppone comunque il riscontro della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Si precisa, poi, che tale controllo implica la verifica: a) della regolare tenuta della contabilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA; b) della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione di supporto; c) della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alla documentazione prodotta dal contribuente nel caso del modello 730. Si evidenzia, ancora, che, come chiarito anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 23/12/2009 e della relativa Nota esplicativa del 31/01/2020 “per una corretta apposizione del visto di conformità il professionista abilitato deve verificare la sussistenza in capo al contribuente, di una delle fattispecie idonee a generare l’eccedenza di imposta (check list): presenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse di quella gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; presenze di operazioni non imponibili; presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; presenza di operazioni non soggette all’imposta; operazioni non imponibili effettuate da operatori agricoli”.

L’AGGRAVANTE SPECIALE EX ART 13-BIS, COMMA 3 DEL DLGS N. 74/2000

Con la sentenza n. 2351/2022 la giurisprudenza di legittimità ha delineato i confini dell’operatività dell’aggravante speciale di cui all’art. 13-bis, comma 3 del Dlgs n. 74-2000. Norma in base alla quale ***“sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”.***

In merito, gli ermellini hanno rilevato che l’aggravante ex art. 13 bis, comma 3 del Dlgs n. 74/2000 è applicabile a tutti i reati previsti dal Titolo II del Dlgs n. 74/2000, compreso il reato di indebita compensazione ***“commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”.***

In particolare, la Suprema Corte ritiene che l'aggravante è da applicarsi in presenza del duplice presupposto:

- soggettivo, riguardante la figura di chi commette il reato;
- oggettivo, attinente alla tipologia dell'illecito commesso e alla serialità e ripetitività della condotta criminosa.

Con particolare riferimento all'elemento oggettivo i massimi giudici hanno, poi, specificato che ***“L'aggravante in esame, in definitiva, deve ritenersi applicabile non con riferimento a un singolo episodio elusivo realizzato mediante l'occasionale intervento di un professionista, ma in relazione a ogni iniziativa delittuosa scaturita dall'adesione a un ben preciso modello comportamentale che, in quanto elaborato o applicato da un esperto del settore, denota la maggiore pericolosità del fatto, stante anche la possibilità di replica del sistema di operazioni preordinate all'illecito in favore di una pluralità indifferenziata di altri utenti”***⁵.

Sempre la stessa Corte di Cassazione ha, infine, chiarito che ***“La nozione di “elaborazione”, poi, appare definibile alla luce del linguaggio corrente. Secondo i dizionari della lingua italiana più diffusi, per «elaborazione» si intende, in particolare, “il dar forma a un determinato contenuto mediante un accurato procedimento di raccolta, di analisi e di distribuzione dei dati ad esso inerenti”, mentre il termine «elaborare» indica «svolgere e sviluppare in modo conveniente o esauriente un'idea, un'intuizione, oppure gli elementi raccolti intorno a un problema, a un argomento». Sembra perciò ragionevole concludere che «l'elaborazione (...) di modelli di evasione fiscale» può consistere in un'attività di svolgimento e di sviluppo, in concreto, di uno schema procedimentale di evasione fiscale, quale adesione ad un ben preciso modello comportamentale, sempre che tale attività sia svolta in modo seriale e ripetitivo, oltre che da un professionista o un intermediario finanziario o bancario nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale, o in concorso con un soggetto dotato di una delle qualità appena precisate”***.

⁵ In tal senso anche si espressa la Cassazione con la sentenza n. 36212/2019.

L'Approfondimento

Verifica iscrizione Gestione separata INPS

PREMESSA

Da quanto si sta vedendo il 2023 è un anno nel quale tutti gli Enti pubblici fanno cassa di quanto non pagato.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione sta notificando pignoramenti di conti correnti bancari anche per le cartelle di pagamento notificate nel 2023 e per le quali sono trascorsi i tradizionali 60 giorni per il pagamento integrale o per la presentazione di una istanza di rateazione.

L'INAIL sta accedendo alle attività commerciali svolte in forma societaria al fine di verificare la debenza del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Ora l'INPS incrocia i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate al fine di individuare tutti quei soggetti che sono tenuti alla contribuzione alla Gestione Separata.

Bisognerebbe ricordare a tutti questi Enti, che il mondo imprenditoriale e professionale è appena uscito da una Pandemia (Covid-19) che ha visto modificare il modo di fare impresa e l'approccio delle professioni all'economia che è notevolmente cambiata e non tornerà più ad essere uguale a prima. Ma non basta! Ad aggiungere ulteriori difficoltà è la guerra in Ucraina, che ha nuovamente compresso sia il mercato interno che quello internazionale oltre ad incidere in maniera molto pesante nella marginalità imprenditoriale e professionale a causa di una impennata dei prezzi delle materie prime causata principalmente dall'approvvigionamento dei carburanti.

Come detto, l'INPS ha cominciato ad inviare una comunicazione ad una serie di soggetti che potenzialmente sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata ed alla relativa contribuzione. I soggetti interessati dalla comunicazione sono:

- i collaboratori coordinati e continuativi;
- gli amministratori delle società;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i professionisti le cui attività non sono coperte da casse di previdenza.

L'INPS ricorda le modalità di iscrizione volontaria o, qualora il destinatario della comunicazione rimanga inerte, la procedura che utilizzerà l'Istituto per l'iscrizione d'ufficio.

Con il messaggio 6/7/2023, n. 2535, l'INPS ricorda che in assenza dell'iscrizione volontaria del soggetto alla Gestione separata, vi provvederà in automatico individuando quale data di inizio dell'attività quella più remota risultante:

- dai flussi UNI-EMENS, per i lavoratori parasubordinati;
- dal campo "periodo di riferimento" all'interno dei modelli F24, per i lavoratori autonomi ed i professionisti.

L'INPS invierà una comunicazione mediante l'applicazione "MyINPS" e la posta elettronica, invitando il destinatario a procedere con l'iscrizione al fine di regolarizzare la propria posizione. L'iscrizione potrà essere fatta direttamente dal soggetto o tramite un intermediario abilitato.

L'inerzia del soggetto interessato dalla comunicazione sfocerà nell'iscrizione d'ufficio. La data di iscrizione che individuerà l'Istituto sarà:

- la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile ovvero dal primo anno di dichiarazione dei redditi, per i lavoratori autonomi;
- la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati, per i parasubordinati (data di inizio della prestazione lavorativa).

Nel Messaggio n. 2535 l'INPS rammenta che, qualora il soggetto, essendo contemporaneamente parasubordinato e lavoratore autonomo, sia tenuto alla contribuzione per entrambe le "posizioni", lo stesso "deve effettuare l'adempimento dell'iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all'Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale".

Ricordiamo che sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS:

1. i collaboratori coordinati e continuativi;
2. i venditori porta a porta per i quali l'obbligo di iscrizione scatta dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno solare, per un unico rapporto o per una pluralità di rapporti, superano il limite di € 6.410,26;
3. i lavoratori autonomi occasionali, per i quali l'obbligo di iscrizione scatta dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno solare, per un unico rapporto o per una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000

4. gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, per i contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, che:
 - non sono iscritti ad un Albo professionale;
 - non sono imprenditori per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa;
5. i soci di srl che, contestualmente, partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza (dove è richiesta l'iscrizione alla Gestione IVS) e ricoprono la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso. Nel caso di specie, il socio verserà la contribuzione INPS ART/COM sul reddito prodotto dalla società e la Gestione separata calcolata sul compenso da amministratore. Chiaramente non vi è duplicazione di base imponibile in quanto il compenso per l'attività di amministratore risulta essere un costo deducibile dal reddito della società e su tale reddito "netto" calcolerà i contributi ART/COM;
6. i lavoratori autonomi titolari di partita IVA sprovvisi di una Cassa previdenziale di appartenenza ovvero che non sono iscritti o non versano (per statuto o per scelta) il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza, fermo restando che il versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS.

Le FAQ dell'INPS

Detto ciò sembra tutto semplice, ma chiaramente nel nostro Paese non è così. Attingendo dalle abitudini dell'Agenzia delle Entrate, anche l'INPS risolve i dubbi dei contribuenti a mezzo delle FAQ che sono state riportate in allegato al Messaggio n. 2535.

Si ritiene importante trascrivere le interpretazioni dell'Istituto e si riportano nella sottostante tabella i quesiti che l'Istituto ha ricevuto e le risposte che ha fornito.

Domanda	Risposta
Ho ricevuto una comunicazione sul mio portale da parte di "INPS Comunica <INPSComunica@inps.it", avente ad oggetto "Iscrizione alla	No, non si tratta di phishing. L'INPS in questi giorni ha avviato una campagna di informazione ai soggetti che hanno contributi in Gestione separata come collaboratore coordinato e continuativo o

<p><i>Gestione Separata</i>". C'è scritto che non è stata ricevuta la mia iscrizione alla Gestione separata come "parasubordinato" / come "Lavoratore autonomo professionista". Si tratta di phishing?</p>	<p>amministratore di società o lavoratore autonomo occasionale o libero professionista.</p> <p>Se hai ricevuto la comunicazione è assente l'iscrizione che avresti dovuto fare in base all'art. 2, comma 27, Legge n. 335/95.</p> <p>Puoi collegarti al sito e fare l'iscrizione (sono sufficienti 2 minuti), indicando la data corretta di inizio della prima attività lavorativa con contributi dovuti alla Gestione separata.</p> <p>Puoi anche decidere di ignorare la comunicazione; in tal caso, come indicato nella mail, sull'Estratto conto risulterà la prima data di inizio attività indicata dal tuo committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati (se collaboratore coordinato e continuativo o amministratore di società o lavoratore autonomo occasionale) / la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi (se libero professionista). Ricordati, però, di verificare sull'estratto conto che tale data corrisponda realmente alla data di inizio della tua attività, altrimenti l'accredito della contribuzione potrebbe non coprire i primi mesi per i quali hai lavorato.</p>
<p>Se ignoro la comunicazione che ho ricevuto perché non mi sono iscritto alla Gestione separata cosa succede?</p>	<p>Nulla. L'Istituto registrerà come prima data utile della tua assicurazione presso la Gestione separata quella presente nella denuncia UNI-EMENS che il tuo committente ha inviato (se collaboratore coordinato e continuativo o amministratore di società o lavoratore autonomo occasionale) oppure la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi (se libero professionista).</p>

	<p>Ricordati, però, di verificare che tale data corrisponda realmente alla data di inizio della tua attività, altrimenti l'accredito della contribuzione potrebbe non coprire i primi mesi per i quali hai lavorato.</p>
<p>Se la data che avete registrato è errata, cosa devo fare se non ho fatto l'iscrizione?</p>	<p>Devi fare l'iscrizione (sono sufficienti 2 minuti). In alternativa puoi scrivere sul cassetto alla tua sede INPS di competenza e dichiarare la corretta data di inizio attività.</p> <p>La sede potrebbe chiederti ulteriori informazioni e poi modificare la data.</p>
<p>Mancano alcuni mesi sul mio estratto conto in Gestione separata. Come è possibile?</p>	<p>Forse hai dimenticato di fare l'iscrizione e indicare la data corretta di inizio attività come collaborazione coordinata e continuativa. Devi fare l'iscrizione (sono sufficienti 2 minuti).</p> <p>In alternativa puoi scrivere alla tua sede INPS di competenza e inviare una dichiarazione con la data di inizio attività. La sede potrebbe richiedere ulteriori informazioni e poi modificare la data.</p> <p>Una volta fatta l'iscrizione o modificata la data di inizio attività da parte della sede, il tuo estratto conto verrà corretto in automatico.</p>
<p>Non sono più iscritto alla Gestione separata, ma mi è arrivata la comunicazione che manca la mia iscrizione, devo pagare qualcosa?</p>	<p>No, non devi pagare nulla. Fai un controllo del tuo estratto conto e verifica se la data di inizio contribuzione è corretta.</p> <p>Se è corretta, puoi ignorare la comunicazione oppure fare l'iscrizione indicando la data di inizio attività corretta (sono sufficienti 2 minuti).</p>
<p>Ho tentato di fare l'iscrizione ma la procedura mi dice che sono iscritta e non mi fa andare avanti, ma ho ricevuto la comunicazione. Cosa devo fare?</p>	<p>Il messaggio che ti appare avvisa che vi è una posizione aperta in Gestione separata e che stai inserendo una data di inizio attività successiva rispetto al periodo per il quale sono presenti contributi previdenziali in Gestione separata.</p>

	<p>La data di inizio attività non può essere successiva a quella indicata nell'estratto conto. Puoi andare avanti lo stesso, ma se inserisci una data successiva a quella indicata nell'estratto conto potresti trovarti dei contributi inferiori. Controlla bene la data di inizio attività.</p>
<p>Ho fatto una collaborazione occasionale. Mi è arrivata la comunicazione di assenza dell'iscrizione, ma ero sotto la cifra di € 5.000 di compenso. Sono obbligato all'iscrizione?</p>	<p>Se è arrivata la comunicazione vuol dire che negli archivi INPS sono presenti denunce di compensi quali componenti a collegi o commissioni o collaborazione coordinata e continuativa. La franchigia di € 5.000 si applica solo per redditi percepiti come lavoro autonomo occasionale (ai fini fiscali hai dichiarato come reddito diverso).</p> <p>Controlla il tuo estratto conto e soprattutto sulla procedura di "rendicontazione", dove potrai leggere la corretta tipologia del reddito percepito (ad esempio "collaborazione coordinata e continuativa" o "amministratore di società" o "lavoro autonomo occasionale").</p>
<p>Sono un dipendente pubblico e mi è arrivata la comunicazione. Non sono più collaboratore coordinato e continuativo. Posso ignorare?</p>	<p>Anche i dipendenti pubblici possono avere dei contributi in Gestione separata. Se hai percepito redditi che danno titolo all'accredito della contribuzione in Gestione separata e non hai fatto l'iscrizione puoi farlo anche ora per allora. Se ignori la comunicazione la tua contribuzione decorrerà dalla data memorizzata dall'Istituto - la prima data di inizio attività indicata dal tuo committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati (se collaboratore coordinato e continuativo o amministratore di società o lavoratore autonomo occasionale) oppure la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi (se libero professionista).</p>

<p>Ho ricevuto una comunicazione sul mio portale da parte di "INPS Comunica <INPSComunica@inps.it", avente ad oggetto "Iscrizione alla Gestione Separata". C'è scritto che non è stata ricevuta la mia iscrizione alla Gestione separata come "lavoratore autonomo professionista". Ma io sono iscritto già da 5 anni dalla Gestione separata. È un errore?</p>	<p>Probabilmente sei iscritto da 5 anni alla Gestione separata come "parasubordinato". Se hai anche contribuzione quale libero professionista devi iscriverti alla Gestione separata quale "lavoratore autonomo professionista".</p>
<p>Ho ricevuto una comunicazione sul mio portale da parte di "INPS Comunica <INPSComunica@inps.it", avente ad oggetto "Iscrizione alla Gestione Separata". C'è scritto che non è stata ricevuta la mia iscrizione alla Gestione separata come "parasubordinato". Ma io sono iscritto già da 5 anni dalla Gestione separata. È un errore?</p>	<p>Probabilmente sei iscritto da 5 anni alla Gestione separata come "lavoratore autonomo professionista". Se hai anche contribuzione quale collaboratore coordinato e continuativo o amministratore di società o lavoratore autonomo occasionale devi iscriverti alla Gestione separata quale "parasubordinato".</p>
<p>Ho ricevuto una comunicazione via mail da parte di INPS Comunica, avente ad oggetto "Iscrizione alla Gestione Separata". C'è scritto che non è stata ricevuta la mia iscrizione alla Gestione separata come "lavoratore autonomo professionista". Posso delegare al mio commercialista?</p>	<p>Sì. Ti ricordiamo che appena iscritto potrai entrare sul cassetto previdenziale professionisti e verificare la tua posizione contributiva, controllare i tuoi versamenti alla Gestione separata e se vi sono delle anomalie. Inoltre, puoi inviare le tue domande alla sede per sciogliere ogni tuo dubbio.</p>

<p>H o ricevuto una comunicazione sul mio portale da parte di "INPS Comunica <INPSComunica@inps.it", avente ad oggetto "Iscrizione alla Gestione Separata". C'è scritto che non è stata ricevuta la mia iscrizione alla Gestione separata come "parasubordinato". Posso andare da un patronato per farlo?</p>	<p>Sì. Approfitta per controllare anche la tua posizione contributiva.</p>
<p>Ho ricevuto una comunicazione sul mio portale da parte di "INPS Comunica <INPSComunica@inps.it", avente ad oggetto "Iscrizione alla Gestione Separata". C'è scritto che non è stata ricevuta la mia iscrizione alla Gestione separata come "parasubordinato". Io ho solo contributi come prestatore occasionale con i c.d. voucher. Devo iscrivermi?</p>	<p>Se hai solo contribuzione come prestatore occasionale (c.d. voucher), no, non è necessario iscriverti, perché l'Istituto ha già tutti i dati necessari. Non è necessario fare nulla, in ogni caso puoi controllare i dati presenti sull'estratto conto e segnalare alla tua sede di competenza d'aver ricevuto la segnalazione. La tua sede potrà verificare. La verifica della tua posizione contributiva ti aiuterà a gestire meglio la tua pensione futura.</p>
<p>Ho ricevuto una mail da parte di I NPS Comunica, avente ad oggetto "Iscrizione alla Gestione Separata". C'è scritto che non è stata ricevuta la mia iscrizione alla Gestione separata come "lavoratore autonomo professionista". Sono un professionista iscritto alla mia Cassa professionale autonoma (Inarcassa) e solo nei</p>	<p>Anche se non versi più alla Gestione separata INPS devi iscriverti e indicare correttamente la data di inizio attività. Con l'iscrizione potrai anche accedere al tuo cassetto previdenziale professionisti e verificare la contribuzione versata in Gestione separata e se vi sono eventuali anomalie o situazioni debitorie. Controllare la propria posizione è utile per poter maturare il diritto alla pensione o ad altre prestazioni previdenziali.</p>

<p>primi anni della mia attività ho compilato il quadro RR, sez. II, della dichiarazione dei redditi. Cosa devo fare?</p>	
<p>H o ricevuto una comunicazione sul mio portale da parte di "INPS Comunica <INPSComunica@inps.it", avente ad oggetto "Iscrizione alla Gestione Separata". C'è scritto che non è stata ricevuta la mia iscrizione alla Gestione separata come "parasubordinato". Voglio iscrivermi, cosa devo fare?</p>	<p>Vai sul sito e cerca "Gestione separata - iscrizione", ti appare quanto sotto:</p>  <p>Entra e segui le indicazioni. Ci vogliono pochi minuti di tempo.</p>

L'Approfondimento

Recupero tax credit energia

PREMESSA

Siamo in prossimità di scadenza per il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi ed IRAP per i soggetti che esercitano una attività economica per la quale risulta approvato un modello ISA. Stiamo parlando del 31 luglio 2023. Intro tale data le imposte dovute vanno versate con la maggiorazione dello 0,4% in ragione di giorno. Chi versa il 31 luglio maggiorerà dell'intero 0,4%. Ricordiamo anche che i versamenti che fossero eseguiti dopo il 31 luglio potranno essere effettuati in ravvedimento operoso con la conseguente riduzione delle sanzioni variabile in base al tempo trascorso dal 20 luglio (scadenza prorogata rispetto al 30 giugno per tutti i soggetti ISA).

I debiti fiscali, come regola generale, potranno essere compensati con eventuali crediti mediante:

compensazione verticale, cioè con crediti della stessa tipologia d'imposta;

compensazione orizzontale, cioè con crediti diversi.

Alla seconda categoria di crediti appartengono anche i crediti d'imposta energia e gas maturati nel III trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre 2022 e dicembre 2022. Attenzione, però, che il termine per utilizzare tali crediti è il 30 settembre 2023.

Affinché questi crediti "energivori/gasivori" possano essere utilizzati in compensazione, è indispensabile che siano portati a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate mediante l'apposita comunicazione che, originariamente doveva essere inviata entro il 16 marzo 2023.

Infatti, le disposizioni istitutive dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6, D.L. n. 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1, D.L. n. 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1, D.L. n. 176/2022) prevedevano che degli stessi si dovevano inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 19 giugno 2023, n. 27/E ha chiarito che in caso di mancata comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati

nel 2022, sia possibile fruire della remissione in bonis trattandosi di un adempimento di natura formale.

Fondamentale risulta, però, la preventiva comunicazione dei medesimi all’Agenzia delle entrate, adempimento questo con riferimento al quale, come abbiamo visto, si può beneficiare della remissione in bonis.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Prima di analizzare le modalità di compensazione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas, vediamo di individuare i soggetti interessati dalla proroga in commento. Si tratta di coloro che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, attualmente pari a 5.164.569 euro;
- presentano cause di esclusione dagli ISA, a prescindere, quindi, che applichino o meno gli ISA;
- partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, TUIR, soggette agli ISA;
- applicano il regime forfetario, di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014, o determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come anticipato, i Contribuenti che avessero omesso un versamento, potranno fruire dalla regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso. Chiaramente, nella colonna a debito dovranno essere indicate:

- le imposte originariamente dovute;
- gli interessi calcolati al tasso legale (per il 2023 è il 5%);
- le sanzioni dovute pari al 30% edittale ridotto in base al tempo trascorso dalla scadenza originaria e fino al momento dell’effettivo pagamento.

Nella colonna a credito si indicheranno i tax credit che si stanno analizzando.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI ENERGIVORI E GASIVORI

Stabilito il debito erariale, i Contribuenti hanno l'opportunità di poter compensare nel modello F24 tali importi con gli eventuali crediti d'imposta energia e gas relativi:

- al III trimestre 2022,
- ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Rammentiamo che tali crediti devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023.

Dal punto di vista soggettivo, ricordiamo che possono utilizzare in compensazione i crediti energivori e gasivori:

- i soggetti beneficiari;
- i soggetti cessionari dei medesimi.

Una situazione particolare che si può verificare riguarda quei soggetti che hanno riaddebitato analiticamente i costi di energia e gas. Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza di interpello del 13 luglio 2023, n. 389 (che richiama le interpretazioni fornite con la circolare n. 36/E/2022) ha precisato che il credito d'imposta spetta solo al soggetto che sostiene la spesa per la componente energia elettrica e gas. Nel caso di riaddebito, quindi, il soggetto non è nemmeno tenuto a presentare la comunicazione relativa ai crediti d'imposta maturati nel secondo semestre 2022, proprio perché su di esso non sorge il diritto al credito d'imposta.

Già con la risoluzione del 19 giugno 2023, n. 27/E, l'Agenzia delle Entrate, aveva confermato la possibilità di accedere all'istituto della remissione in bonis a favore dei contribuenti che "per mera dimenticanza" avevano omissso l'invio, ovvero che avevano commesso un errore nella compilazione della comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati relativamente al III trimestre ed alle mensilità di ottobre-novembre e dicembre 2022.

Alla luce dei chiarimenti forniti l'Amministrazione Finanziaria non preclude la fruizione dei crediti non comunicati, ovvero erroneamente comunicati nel quantum se, entro e non oltre il 30 settembre 2023, il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

- versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Con un avviso del 26 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate aveva comunicato la riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022.

In estrema sintesi, per poter fruire del credito d'imposta, il beneficiario deve aver presentato la comunicazione dei crediti d'imposta in commento:

- entro il 16 marzo 2023, quale termine ordinario;
- entro il 30 settembre 2023 mediante l'istituto della remissione in bonis con il pagamento di € 250,00 mediante codice tributo 8911.

Effettuata detta comunicazione, il contribuente potrà compensare tali crediti con le imposte da versare utilizzando i codici tributo indicati nella tavola che segue.

Nella sottostante tabella si riepilogano i crediti d'imposta ed i relativi codici tributo.

Periodo di riferimento	Norma di riferimento	Misura del credito	Scadenza
Tax credit imprese energivore			
III trimestre 2022	DL n. 115/2022 (DL Aiuti -bis)	25% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo "6968" In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo "7728"
Ottobre - Novembre 2022	DL n. 144/2022 (DL Aiuti-ter)	40% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo "6983" In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da

			parte dei cessionari: codice tributo “7733”
Dicembre 2022	DL n. 176/2022 (DL Aiuti-quater)	40% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6993” In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7742”
Tax credit imprese NON energivore			
III trimestre 2022	DL n. 115/2022 (DL Aiuti -bis)	25% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6970” In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7730”
Ottobre - Novembre 2022	DL n. 144/2022 (DL Aiuti-ter)	30% della spesa sostenuta per la componente energia elettrica	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6985” In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7735”
Dicembre 2022	DL n. 176/2022 (DL Aiuti-quater)	30% della spesa sostenuta per la	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6995”

		componente energia elettrica	In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo "7744"
Tax credit imprese gasivore			
III trimestre 2022	DL n. 115/2022 (DL Aiuti -bis)	25% della spesa sostenuta per la componente gas naturale	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo "6969" In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo "7729"
Ottobre - Novembre 2022	DL n. 144/2022 (DL Aiuti-ter)	40% della spesa sostenuta per la componente gas naturale	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo "6984" In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo "7734"
Dicembre 2022	DL n. 176/2022 (DL Aiuti- quater)	40% della spesa sostenuta per la componente gas naturale	entro il 30 settembre 2023 Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo "6994" In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo "7743"
Tax credit imprese NON gasivore			

<p>III trimestre 2022</p>	<p>DL n. 115/2022 (DL Aiuti -bis)</p>	<p>25% della spesa sostenuta per la componente gas naturale</p>	<p>entro il 30 settembre 2023</p> <p>Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6971”</p> <p>In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7730”</p>
<p>Ottobre - Novembre 2022</p>	<p>DL n. 144/2022 (DL Aiuti-ter)</p>	<p>40% della spesa sostenuta per la componente gas naturale</p>	<p>entro il 30 settembre 2023</p> <p>Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6986”</p> <p>In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7736”</p>
<p>Dicembre 2022</p>	<p>DL n. 176/2022 (DL Aiuti- quater)</p>	<p>40% della spesa sostenuta per la componente gas naturale</p>	<p>entro il 30 settembre 2023</p> <p>Utilizzo in compensazione in F24: codice tributo “6996”</p> <p>In caso di cessione: Utilizzo in compensazione in F24 da parte dei cessionari: codice tributo “7745”</p>

L'Approfondimento

Dal 1° settembre una nuova udienza telematica

Non saprei dire se sia un bene o un male l'evoluzione che ha avuto il processo tributario a seguito della riforma avvenuta con la Legge 31/8/2022, n. 130. Inserita nella legge di riforma del processo e della giustizia tributaria dello scorso anno, la nuova disciplina delle udienze telematiche riguarderà i ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023. La materia, peraltro, forma oggetto anche degli obiettivi della delega fiscale, che mira a efficientare l'utilizzo dello strumento da remoto.

RIGOLE A REGIME DAL 1° SETTEMBRE

Prima di esaminare le modalità di svolgimento delle udienze tributarie, dobbiamo ricordare che il contenzioso tributario è un procedimento di natura "cartolare". Infatti, il Giudice analizza i fatti di causa sulla base del ricorso e degli allegati prodotti.

Alle parti, il Legislatore, concede la possibilità di "richiedere" che la controversia sia discussa in "pubblica udienza". Di conseguenza, la "pubblica udienza" è una deroga alla regola generale della "camera di consiglio" all'interno della quale il Giudice relatore espone i fatti di causa ed il Collegio delibera in merito. A seguito della riforma del processo tributario, introdotta dalla Legge 130/2022, è introdotta la figura del "Giudice monocratico⁶" che si "sostituisce" al Collegio nelle cause di valore non superiore a 5.000 euro.

L'attuale disciplina delle udienze da remoto trova la sua *collocazione giuridica* nell'articolo 16, comma 4, del DL 119/2018, il quale, fin dalla sua entrata in vigore, consente alle parti processuali di svolgere la propria attività difensiva in pubblica udienza da remoto, senza recarsi personalmente presso le aule delle corti di giustizia tributarie sia di primo che di secondo grado.

Va ricordato, al riguardo, che la norma fu introdotta alla vigilia dell'**emergenza sanitaria** dovuta alla Pandemia da **Covid-19** e fu da questa stravolta, dal momento che la modalità

⁶ Articolo 4/bis del D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 4 della L. 130/2022

da remoto divenne l'unica praticabile in alternativa alla trattazione scritta, sulla base degli atti.

Venuta meno l'emergenza, la modalità da remoto è entrata, dunque, **“a regime”** ed è quella attualmente utilizzata presso le aule delle Corti di Giustizia tributarie, che, nel frattempo, pressoché in ogni sede hanno attivato le aule telematiche attrezzate allo scopo.

La versione attuale della norma, quindi, attualmente prevede che la partecipazione alle udienze, sia in camera di consiglio che in versione pubblica, possa avvenire a distanza mediante **collegamento audiovisivo** tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle corti, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto.

Quanto alla richiesta di udienza da remoto, attualmente la norma prevede che essa possa essere formulata dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo, ossia con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione.

In sostanza, dunque, attualmente – e fino al 1° settembre – la **richiesta** di udienza da remoto deve essere presentata, di fatto, **“al buio”**, in quanto non è previsto un dies ad quem rispetto alla data di trattazione; pertanto, al di là di eventuali prassi non scritte, in base alla norma nel momento in cui la segreteria abbia fissato la data dell'udienza, non sarà più possibile chiederne la trattazione da remoto.

Merita altresì una critica il fatto che si continui a parlare di testi unici e, in sede di modifica del D.Lgs. 546/1996 (norme sul processo tributario) anziché modificare gli articoli 32 e 33 della medesima norma, si lascino le regole della pubblica udienza nell'art. 16, comma 4, del D.L. 119 del 2018, ingenerando ulteriore confusione giuridica. Infatti, l'art. 32 afferma che la controversia è trattata in camera di consiglio se non viene richiesta la pubblica udienza con notifica alla controparte nei 10 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza. Norma di fatto sostituita dall'articolo 16, comma 4 appena citato che prevede regole diverse, come si vedrà in seguito.

LA NOVITÀ DAL 1° SETTEMBRE

Di sicuro significativi sono i cambiamenti introdotti dalla Legge 130/2022, di riforma del processo tributario.

Come si ricorderà, la legge ha introdotto una **profonda riforma** non solo del processo, ma anche della giustizia tributaria introducendo il giudice professionale per concorso, equiparando la magistratura tributaria alle altre magistrature in termini di formazione specialistica ed accesso.

In base alla nuova norma, la partecipazione alle camere di consiglio e alle pubbliche udienze dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti potrà avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto.

Rispetto alla disciplina attuale, muterà significativamente la modalità e il termine per chiedere la partecipazione da remoto, superando l'**incertezza** presente nella precedente (ed attuale) previsione, come appena evidenziato.

Pertanto, in base al nuovo testo normativo, l'udienza a distanza potrà essere chiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria **almeno 20 giorni liberi prima** della data di trattazione.

Il legislatore della riforma, dunque, ha fissato un dies ad quem, dunque un termine a ritroso, entro il quale poter formulare la richiesta, individuandolo in 20 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, al pari del termine ultimo per il deposito dei documenti; risolto, dunque, il problema che si poneva e che si porrà ancora fino al 1° settembre, legato – come si diceva – all'impossibilità di conoscere la data della trattazione (problema, di fatto, oramai marginale, visto l'approssimarsi di agosto durante il quale, generalmente, non vi sono udienze).

Altrettanto, però, non può dirsi in merito alla necessità che la richiesta di udienza da remoto sia formulata **congiuntamente da tutte le parti**.

Nell'attuale versione della norma, infatti, l'istanza da remoto può essere formulata da ciascuna delle parti del processo; tant'è che prassi diffusa è quella per la quale una parte discute la causa in presenza e l'altra (o le altre) da remoto, mediante collegamento audiovisivo.

Al contrario, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023, la possibilità di tenere l'udienza da remoto è subordinata al fatto che vi sia accordo di tutte le parti: infatti, la nuova norma prevede che l'udienza si tenga a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza in presenza, da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria.

Pertanto, la nuova versione della **disposizione** è, sostanzialmente, **peggiorativa** rispetto al passato, richiedendo l'accordo delle parti e impedendo, così, che ciascuno possa scegliere come discutere la causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Da anni se ne parlava con riferimento alle cause di minori dimensioni che la controversia fosse decisa, anziché da un Collegio, da un Giudice singolo. Anche il Giudice monocratico dell'articolo 4/bis del D.Lgs. 546/1992 oltre alla decisione in camera di consiglio può essere coinvolto nella discussione in pubblica udienza.

Saranno interessati dal nuovo iter dell'udienza telematica anche i giudizi di competenza del nuovo giudice monocratico, cui sono affidati i ricorsi, notificati **dal 1° settembre 2023**, riguardanti le controversie di valore non superiore a 5.000 euro.

Infatti, la nuova versione dell'art. 16, c. 4, DL 119/2018 prevede che queste udienze si terranno **esclusivamente a distanza**, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per **comprovate ragioni**, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

In questo caso, il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione con l'avviso di **trattazione dell'udienza**, fermo restando che, in caso di udienza a distanza, è comunque

consentito a ciascun Giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria.

Pertanto, la norma sarà rappresentata dalla trattazione a distanza e l'eccezione dallo svolgimento in presenza, fermo restando che la decisione verrà **rimessa al giudice**.

LE PROSPETTIVE NELLA DELEGA FISCALE

In questi mesi stiamo leggendo gli interventi di riforma del sistema tributario. All'interno di tale riforma vediamo nella versione disponibile dell'**articolo 17** della legge delega fiscale (Atto Camera n. 1038), attualmente al vaglio del Parlamento, l'introduzione della previsione che la discussione della causa da remoto possa essere richiesta **anche da una sola** delle **parti costituite** nel processo, diversamente da quanto previsto dalla L. 130/2022.

La ragione della modifica, come precisato nell'Atto, è che la nuova versione della norma, in vigore per i ricorsi notificati dal 1° settembre, non tiene conto della circostanza che gli uffici fiscali, diversamente dai difensori, sono situati nel **medesimo territorio** delle **corti** e potrebbero dover trattare, nella stessa giornata, udienze anche in presenza, non avendo pertanto alcun interesse ad aderire alla richiesta dei difensori di discutere a distanza.

Naturalmente, anche la legge delega fa salva la possibilità di ciascuna parte di discutere in presenza, limitando così la partecipazione a distanza alla sola parte richiedente.

Conclusione

Negli ultimi anni, ogni volta che sentiamo parlare di revisione e semplificazione, i Professionisti sono terrorizzati dal concetto di "semplificazione" che sta nella testa del Legislatore.

Infatti anche la Legge 130 del 2022 doveva andare in tal senso, ma è sufficiente leggere la disposizione sulla pubblica udienza per rendersi conto che si è dinnanzi alla complicazione di cose semplici. Figuriamoci cosa succederà con la riforma fiscale: ci si augura che, questa volta, si faccia sul serio perché se non arriva una vera semplificazione amministrativo-burocratica il sistema potrebbe anche implodere in un aggravio di spese che "i soliti contribuenti" si troveranno a dover pagare.

Le prossime scadenze



31 luglio 2023

MODELLO REDDITI 2023

Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi per i soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta.

REGIME OSS

Termine entro cui presentare la dichiarazione e la liquidazione dell'imposta relativa al secondo trimestre 2023.

RIMBORSI

Termine entro cui presentare, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

1 agosto 2023

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Inizio del periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).

16 agosto 2023

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2023

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare la rata in scadenza con i relativi interessi.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti trimestrali e mensili devono operare la liquidazione relativa al trimestre/mese precedente e versare l'eventuale imposta a debito.

INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine entro cui effettuare il versamento della seconda rata del contributo minimo per il 2023.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2022 e all'acconto 2023, devono effettuare il versamento della rata.

ENASARCO

Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2023.
